REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. avv. ALFREDO Z** ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **R.G** promossa da:

X CATERINA - attrice – avv.ti con domicilio eletto ex lege in cancelleria

contro

X LUIGI e X SALVATORE – convenuti contumaci

X X - convenuta – avv. del foro di con domicilio eletto in Reggio E. via

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

Conclusioni: la parte attrice conclude: Voglia l'On.le Giudice di Pace, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del sig. X Massimo conducente e proprietario del veicolo Fiat Croma targato ; b) condannare il sig. X Luigi proprietario del veicolo Alfa 145 targato il sig. X Salvatore conducente del veicolo Alfa 145 targato e la Compagnia d'assicurazione X X spa…. ciascuno per il proprio titolo al risarcimento di tutte le lesioni patite dalla sig.ra X Caterina in conseguenza e per effetto del sinistro per cui è causa per una somma che si aggira intorno a .5200,00 euro o della somma cha la S.V. vorrà ritenere di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c. e 2056 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al saldo, nonché le spese e gli onorari del presente giudizio, in ogni caso nell'ambito di competenza del Giudice adito; si chiede al Giudice di Pace di Reggio Emilia di revocare l'ordinanza 10.6.09 di rimettere la causa su ruolo e si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie se ritenute opportune (ma a parere di Questa Difesa superflue) visto anche la dinamica del sinistro e il verbale d'intervento dalla Polizia Stradale; si chiede, inoltre, la nomina di Ctu medico legale al fine di quantificare la natura e l'entità

delle lesioni patite dalla sig.ra X Caterina a seguito del sinistro per cui è causa.

Per la parte convenuta X Ass.ni: In via preliminare dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e l'inammissibilità della domanda per mancata determinazione dell'oggetto della stessa e conseguenziale violazione del diritto di difesa; con vittoria di spese e competenze del giudizio; in via subordinata dichiararsi satisfattorio il pagamento della somma di euro 1000,00 eseguito dalla X X sap in favore della sig.ra X Caterina, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa proposta; con vittoria di spese e competenze del giudizio; in via ulteriormente subordinata contenersi l'eventuale condanna risarcitoria provata in corso di causa, con rigetto della domanda risarcitoria relativamente all'autonoma liquidazione del danno morale, inammissibile secondo quanto sancito dalla S.C. a S. U.; con compensazione delle spese e competenze del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la parte attrice ha chiamato in giudizio le convenute dinanzi all'intestato Ufficio per l'udienza del 06.04.09 (08.04.09), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale accaduto in Reggio E. (RE) in data 1.4.06.

In particolare nella data indicata sulla SP n. 28 nel territorio di Reggio Emilia nella direttrice di marcia Cavriago-Reggio all'altezza dell'incrocio con la via Perotti il sig. X Massimo conducente e proprietario del veicolo Fiat Croma targato assicurato con x impattava contro il veicolo Alfa 145 targato di proprietà di X Luigi e condotto da X Salvatore con a bordo l'attrice X Caterina. La responsabilità era da imputare esclusivamente al predetto X e nel sinistro l'attrice riportava lesioni. Si costituiva in giudizio la convenuta Ass.ne i eccependo la nullità della citazione e comunque l'adeguatezza dell'offerta di 1.000,00 euro. Con ordinanza 10.6.09 la causa veniva ritenuta matura dal gdp ed assegnata in decisione per il 23.9.09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Senza esaminare le questioni di merito e le istanze istruttorie alle stesse collegate, il gdp ritiene necessario porre preliminarmente d'ufficio una

questione pregiudiziale che riguarda il tipo di azione proposta, siccome preclusiva della stessa, in relazione a recenti studi e riflessioni circa l'art. 141 d. Lgs. 209/05.

Relativamente a tale art. 141 cdA è andata infatti maturando una giurisprudenza di merito, che peraltro ha interessato anche la Corte Costituzionale (investita dal Giudice di Pace di Montepulciano) la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma. (Corte Cost. 205/08).

Le altre sentenze (del Foro di Torino, Brindisi ed altri) hanno riguardato principalmente la proponibilità, in alternativa all'azione prevista dall'art. 141 stesso nei confronti del "vettore", pure nei confronti del responsabile del danno. E finora la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata per la proponibilità anche di detta azione.

Il problema però che si pone in questa causa è attinente a quelli appena descritti ma presenta profili ulteriori e diversi che vanno quindi partitamente e attentamente valutati.

Nella presente causa infatti la parte attrice ha esperito certamente ed espressamente (soltanto) la nuova azione prevista a favore del trasportato ex art. 141 CdA (D.Lgs. 209/05) nei confronti del vettore (nel caso il proprietario del veicolo sul quale l'attrice viaggiava) nonché nei confronti della Compagnia Assicuratrice del vettore stesso; sicché il contraddittorio risulterebbe così regolarmente instaurato. Non è stata proposta l'azione ordinaria di cui sopra si diceva nei confronti del dichiarato e quindi conclamato – per tutti - responsabile del danno, tale sig. X.

Non risulta quindi esperita l'azione ordinaria nei confronti dell'effettivo responsabile del danno, che nel caso è un terzo, né infine esperita nei confronti del trasportatore un'azione risarcitoria ordinaria, pur sempre ammissibile in alternativa (o per taluno congiuntamente) a quella speciale indicata ex art. 141 CdA.

Trattandosi invece soltanto, nel caso, dell'azione di cui all'art. 141 CdA va precisato che tale norma, anche se innova il precedente sistema risarcitorio nell'ipotesi (frequentissima) di trasporto di "cortesia", già prima regolata dall'art. 2043 c.c., di fatto invertendo l'onere probatorio previsto da tale

norma a carico del danneggiato, non di meno la norma stessa non integra in alcun modo un'ipotesi di "responsabilità oggettiva", come invece da parte di taluni interpreti si è cercato (e si cerca tutt'ora) di sostenere.

Se fosse una responsabilità oggettiva basterebbe assumere di essere stati trasportati a bordo di un veicolo per generare un diritto risarcitorio, a prescindere da ogni indagine sulla responsabilità del sinistro.

In realtà l'art. 141 CdA – come detto – rispetto alla normativa regolante prima d'ora il trasporto di "cortesia" (art. 2043 c.c.) ha solo invertito l'onere probatorio, in analogia quasi alla disposizione di cui all'art. 1681 c.c. (prevista per il trasporto oneroso od anche "gratuito"). Pertanto ora non è più il trasportato (per "cortesia") che deve provare la colpa del vettore, bensì è questi che ha la facoltà di fornire la prova contro la presunzione gravante a suo carico, in particolare dimostrando che il fatto è avvenuto per "caso fortuito".

Prevedere però che il trasportato ha diritto al risarcimento salvo che il vettore provi il caso fortuito non significa affatto fissare una "responsabilità oggettiva" (come taluno ha – come visto – invece ritenuto per il 141)

Significa solo che la colpa del vettore è presunta e che il vettore stesso è ammesso alla prova contraria, in particolare in ordine ad un'eventuale ipotesi di caso fortuito. Ma una colpa, sia pur presunta, deve comunque sussistere, non derivando il diritto risarcitorio solo dall'evento del trasporto.

Ciò significa perciò che, lungi da improprie ipotesi appunto di responsabilità oggettiva od automatica, la colpa del vettore è soltanto presunta e contro la stessa – ripetesi ancora – è ammessa la prova contraria.

Ma se così è, una colpa del vettore - come detto - deve pur sussistere; infatti da tale colpa o meglio responsabilità del vettore, pur se probatoriamente presunta, non si può prescindere. Sarà forse onerosa la prova contraria, però la colpa non è affatto in re ipsa; assolutamente; è – ripetesi – soltanto presunta.

Del resto il trasportato avrà preliminarmente l'onere di provare alcuni fatti prodromici e preliminari, quali sono il trasporto stesso ed il suo titolo, nonché l'evento lesivo ed il nesso causale fra lo stesso ed i danni.

Ciò fatto sarà poi facoltà del vettore provare l'esonero della propria colpa, come nell'ipotesi di caso fortuito.

In altri termini concreti non si può assumere, come invece tendono a fare alcuni interpreti, che dal trasporto derivi un automatico diritto al risarcimento del danno. "Ero a bordo con te: pagami i danni che ho subito sulla tua auto".

Al vettore rimane infatti la possibilità (pur con onere probatorio ora invertito ed invero difficoltoso) di provare di non avere colpe, vuoi perché l'evento si è verificato per caso fortuito (ad es. per lo scoppio improvviso e imprevedibile di un pneumatico nuovo, idoneo e di efficienza e funzionalità accuratamente verificate poco prima del fatto) vuoi pure per il fatto colposo esclusivamente addebitabile ad un terzo.

Infatti – per quest'ultimo caso – non è pensabile che il legislatore abbia inteso non considerare fra i casi esclusi dal risarcimento posto a carico del vettore anche il fatto del terzo. E' pur vero che il vettore avrebbe poi la facoltà di rivalersi sul terzo estraneo responsabile. Ma se vi è per certo, appunto, un terzo estraneo responsabile, perché si dovrebbe far causa al vettore, costringendolo poi ad attivare poi un'altra (inutile) causa contro il terzo per conseguire il doveroso rimborso ?

In realtà nell'espressione "caso fortuito", almeno per questo caso regolato dalla norma in esame (art. 141 cda), non può non ritenersi che detto "caso fortuito" comprenda anche l'ipotesi di colpa esclusiva e conclamata di un terzo. Insomma caso "fortuito" significa più "estraneo" che "casuale".

Ed allora, ciò premesso, laddove, come in questo caso, è la stessa parte attrice che espone una innegabile responsabilità di terzi, è per sé a priori esclusa in modo categorico l'applicabilità dell'esperito risarcimento presuntivo (non automatico) di cui all'art. 141 CdA, dato che, in primo luogo, in tale norma la colpa si presume e non va provata dall'attore, mentre il convenuto ha facoltà di prova contraria; inoltre, in secondo luogo (ed è quel che più conta), la predetta colpa del vettore, pur presunta, deve comunque sussistere ed a tal fine deve anche essere dichiarata, profilata ed ipotizzata da parte attrice, non sussistendo affatto alcun diritto al

risarcimento in assenza di colpa, come invece vorrebbe chi assume che dal trasporto deriverebbe automaticamente la risarcibilità del trasportato.

L'antagonista – lo si ripete per l'ennesima volta – ha poi facoltà di dimostrare che la sua prospettata colpa non sussiste ed è legata ad un "caso fortuito" (e dobbiamo dire e ritenere "evento estraneo" dovuto a terzi) che lo esonera prima da ogni colpa e di conseguenza da ogni onere risarcitorio.

Insomma, concludendo, se il vettore deve potersi scagionare (provando il caso fortuito, che comprende anche il fatto del terzo) deve sapere qual è la colpa che gli si addebita, che deve perciò essere se non provata almeno enunciata e descritta e non solo supposta e presunta, senza alcuna sua specificazione. Nel caso di colpa totale di un terzo poi (come nel caso) non vi è a priori colpa del vettore e resta in tal caso comunque esclusa la possibilità di esperire l'azione ex art. 141 cit.

Altro poi vi sarebbe da dire anche nel merito della lite, per la molteplicità dei danni rivendicati dalla parte attrice e sulle altre questioni di merito, ma l'assorbente descritta questione procedurale impone di ritenere matura la causa per la decisione (senza appunto entrare nel merito dei danni) per il fatto che la dichiarata responsabilità del terzo esclude a priori l'applicabilità dell'azionato risarcimento ex art. 141 cda, a prescindere da tutte le ulteriori questioni anche di merito, all'esame delle quali non vi è possibilità e bisogno di scendere stante la preclusiva questione pregiudiziale descritta, certamente rilevabile d'ufficio perché lesiva di una norma inderogabile. Né l'offerta formulata dall'Assicurazione costituisce un riconoscimento o tanto meno impegna la stessa nella presente improponibile causa; la questione sarà semmai oggetto di rivalsa fra le due Compagnie ma non influisce sulle questioni pregiudiziali sopra poste e ritenute. Stante la complessità e novità delle questioni trattate le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa R.G. di cui in epigrafe promossa da X Caterina nei confronti di X Luigi e X Salvatore nonché nei confronti della X X Ass.ni, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, ritenuto che l'azione ex art. 141 D. Lgs. 209/05 non è proponibile nella presente causa, per il fatto che la dichiarata responsabilità di un terzo esclude a priori l'applicabilità di tale azionato risarcimento ex art. 141 cda, preso atto comunque dell'offerta di euro 1.000,00 effettuata ante causam dalla parte convenuta a favore dell'attrice, respinge ogni domanda della stessa parte attrice in quanto infondata, con la compensazione delle spese e competenze di giudizio.

Reggio Emilia, 16.10.09 IL GIUDICE DI PACE

Dr. Avv. Alfredo Z